

TRIBUNALE DI MACERATA

Udienza del giorno 21 ottobre 2010 nella causa n° 1422/05

Alle ore 9,05 sono comparsi innanzi al giudice dr. G. Barbato l'avv. Boccanera per parte opponente e l'avv. [redacted] per parte opposta, i quali discutono la causa riportandosi alle rispettive memorie in atti; concludono come da rispettivi atti introduttivi.

Il giudice dà atto che la lettura della sentenza avrà luogo al termine della trattazione degli altri procedimenti fissati in data odierna.

All'esito della camera di consiglio il giudice decide la causa come da sentenza che, in assenza delle parti, viene depositata in cancelleria.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Macerata, in composizione monocratica nella persona del dr. Giuseppe Barbato, ha pronunciato - ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c. - la seguente

SENTENZA

nel procedimento civile iscritto al n. 1422/05 del ruolo generale degli affari contenziosi civili promosso con atto di citazione notificato in data 20.4.2005

DA

[redacted] rappresentato e difeso, unitamente e non, dall'avv. Pierlorenzo Boccanera, giusta delega a margine dell'atto di citazione, elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in Macerata, C.so Cavour 66

OPPONENTE

CONTRO

[redacted] in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. [redacted] per delega in calce al ricorso monitorio, elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa [redacted]

OPPOSTA

OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo

Conclusioni:

Parte opponente conclude come da atto di citazione

Parte opposta conclude come da comparso di costituzione e risposta.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato [redacted] proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n° 175/05 emesso da questo ufficio in data

975/2010

~~10065~~

10065

2023

N. 1422/05 R

N. 62/2010 Seci

ex art. 281

(9)

2.3.2005 con cui veniva ingiunto alla [REDACTED] in persona dei soci illimitatamente responsabili [REDACTED], il pagamento alla [REDACTED] somma di € [REDACTED] (tre interessi e oneri di procedura), quale prezzo di vendita della merce menzionata nelle [REDACTED].

A sostegno della spiegata opposizione [REDACTED] assumeva che non gli poteva essere imputato nessun inadempimento, non avendo egli ordinato alcunché, né sottoscritto alcun documento di trasporto per merce consegnata dalla società ricorrente, sicché l'unico soggetto che poteva essere citato in giudizio era [REDACTED], nella sua veste di amministratore e legale rappresentante della società; aggiungeva, in via subordinata, che esso opponente avrebbe comunque potuto rispondere nei limiti della sua partecipazione societaria, pari all'1 %.

Costituitasi in giudizio in persona del suo legale rappresentante, la [REDACTED] contestava la fondatezza dell'opposizione avversaria, chiedendone l'integrale rigetto.

Va preliminarmente escluso che il recente pronunciamento della Suprema Corte a Sezioni Unite (sentenza n° 19246/10) - secondo cui nel giudizio ex art. 645 c.p.c. i termini di costituzione sono sempre ridotti alla metà per il solo fatto che l'opposizione sia proposta, quindi non soltanto in caso di assegnazione all'opposto di un termine a comparire inferiore a quello legale, come si era in precedenza costantemente ritenuto nella prassi giurisprudenziale sia di merito che di legittimità - possa trovare applicazione nei procedimenti già pendenti al 9.9.2010, data di pubblicazione della detta sentenza, e ciò per le condivisibili ragioni esposte da una giurisprudenza di merito (Trib. Varese 8.10.2010), in cui si è persuasivamente evidenziato che, anche a seguito di alcuni recenti interventi normativi (per effetto dei quali si è sensibilmente rafforzata l'efficacia vincolante del precedente di legittimità, e in particolare di quello delle Sezioni Unite, valorizzandolo anche dal punto di vista della "introduzione" delle regole giuridiche, e non solo dal punto di vista della loro interpretazione), il mutamento di un consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità "può avere le stesse fattezze e lo stesso impatto dello *jus superveniens*" e che, pertanto, ove modificati - in senso peggiorativo per il cittadino - le norme di accesso al processo, se ne deve limitare l'operatività ai soli casi futuri, si da escluderne l'efficacia retroattiva, potendosi ritenere, anche in base al principio costituzionale del "giusto processo" (v. Cass., n. 15811/10) e all'estensione al *revirement* giurisprudenziale del generale principio *tempus regit actum* che regola lo *jus superveniens* in materia processuale, che la parte che abbia assunto un'iniziativa processuale in conformità alla precedente incontrastata impostazione interpretativa, avendo di fatto agito correttamente (ossia nell'osservanza della legge del tempo, si come

sino ad allora costantemente interpretata nella prassi giurisprudenziale di legittimità), conservi il diritto a una decisione nel merito, senza necessità di chiedere e comunque di conseguire, anche in difetto di specifica istanza, una preventiva rimessione in termini.

Anche per autorevole dottrina (fondatamente richiamata dall'odierno opponente con le allegazioni alla memoria del 15.10.2010) può addivenirsi all'esclusione dell'efficacia retroattiva del principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite con la sentenza n° 19246/10, senza dover necessariamente ipotizzare un errore scusabile dell'ingiunto né una rimessione in termini, ma facendo riferimento al solo principio di carattere generale e di rilevanza costituzionale (art. 111 Cost.) in forza del quale le regole del contraddittorio devono essere previamente conoscibili dalle parti e non possono essere soggette a modificazioni sopravvenute immediatamente applicabili ai processi in corso, il che sta a significare, fra l'altro, che l'attività processuale svolta in coerenza con un determinato assetto normativo e con la costante interpretazione datane dalla giurisprudenza di legittimità non può essere rimessa in discussione da un sopravvenuto diverso orientamento interpretativo della Corte di Cassazione, da ritenere in tal caso alla stregua di un vero e proprio *ius superveniens* irretroattivo.

Le esposte (in estrema sintesi) considerazioni, qui condivise, inducono a ritenere che la presente opposizione non possa essere dichiarata improcedibile sulla base del principio di diritto affermato da Cass., Sez. Un. n° 19246/10.

Nel merito l'opposizione non può comunque trovare accoglimento.

67

— Omissis —



questo ufficio in data 2.3.2005, disattesa ogni contraria domanda, istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:

- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna l'opponente a rifondere [redacted] le spese di lite, che liquida (di ufficio in difetto di nota) in € 570,00 per diritti, € 800,00 per onorario, € 22,52 per esborsi, oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa come per legge.

Così deciso in Macerata in data 21.10.2010

Il Funzionario Giudiziario

Dalila Teresa Coppari

*Coppari*

Il giudice

dr. Giuseppe Barbato

*Giuseppe Barbato*

TRIBUNALE DI MACERATA

DEPOSITO IN CAUSA

del 21.10.2010

Il Funzionario Giudiziario

Dalila Teresa Coppari

*Coppari*